Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Ordinanza governativa sulla caccia (OGC)

del 27 marzo 2007 (stato 1 luglio 2026)

emanata dal Governo il 27 marzo 2007

visto l'art. 38 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989[1)]

1. Licenze di caccia

Art. 1 Vigilanza e informazione

[1] Il rilascio delle licenze avviene sotto la vigilanza dell'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni. Quest'ultimo fornisce agli uffici di rilascio delle licenze le necessarie istruzioni amministrative e provvede ad un'adeguata informazione dei cacciatori.

Art. 2 Libretto per le licenze di caccia

[1] Il libretto per le licenze di caccia è personale e non trasmissibile. Esso contiene i dati personali, una fotografia formato passaporto e l'attestato di controllo dell'arma e dell'esame d'idoneità.

[2] I libretti per le licenze di caccia vengono di regola verificati ogni dieci anni ed eventualmente rinnovati. L'Ufficio per la caccia e la pesca dispone la verifica. *****

Art. 3 Uffici di rilascio delle licenze

[1] Le licenze di caccia possono essere acquistate presso gli uffici di rilascio delle licenze designati dall'Ufficio per la caccia e la pesca. *****

[2] L'Ufficio pubblica gli uffici di rilascio delle licenze nel Foglio ufficiale cantonale. *****

[3] ... *****

1) CSC 740.000

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 3a * ...

Art. 4 Documentazione

[1] Al momento dell'acquisto della licenza, il cacciatore deve presentare all'ufficio di rilascio quanto segue: *****

a) ***** ...
b) ***** ...
c) ***** il libretto per le licenze di caccia;
d) ***** il certificato comprovante la stipulazione dell'assicurazione di responsabilità civile prescritta dalla legge;
e) ***** la prova che la propria arma da caccia è stata calibrata personalmente e che l'obbligo di tiro è stato adempito (attestato della precisione di tiro).

[1bis] ... *****

[1ter] Il cacciatore conferma per iscritto che non sussistono motivi di rifiuto conformemente all'articolo 7 della legge cantonale sulla caccia[2)]. *****

[2] I cacciatori che hanno diritto di acquistare una licenza secondo l'articolo 21a capoverso 1 numero 1 o numero 2 della legge cantonale sulla caccia sono inoltre tenuti a confermare di avere o di avere avuto il domicilio fiscale nel Cantone dei Grigioni. *****

[3] Se la licenza viene acquistata per via elettronica, la documentazione e le conferme devono essere inoltrate in forma elettronica in conformità alle disposizioni dell'ordinanza sullo scambio di atti giuridici per via elettronica[3)]. *****

Art. 5 Verifica dei dati

[1] Se esiste il fondato sospetto che i dati non siano corretti, gli uffici di rilascio delle licenze possono richiedere la presentazione di ulteriore documentazione. Il rilascio della licenza o del permesso d'ospite viene negato fino al chiarimento della fattispecie. *****

[2] Su domanda degli interessati l'Ufficio per la caccia e la pesca emana una decisione sull'esistenza dei presupposti per il rilascio della licenza (decisione d'accertamento).

Art. 6 * ...

---

2) CSC 740.000
3) CSC 370.130

Art. 6a * Permesso d'ospite

[1] Il Governo disciplina i dettagli relativi al permesso d'ospite nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia.

2. Armi da caccia

Art. 7 Controllo delle armi
1. Vigilanza e assicurazione di responsabilità civile

[1] La vigilanza sul controllo delle armi compete all'Ufficio per la caccia e la pesca. Esso designa le persone autorizzate al controllo ed emana le istruzioni necessarie.

[2] Per lo svolgimento del controllo delle armi il Cantone stipula un'assicurazione di responsabilità civile.

Art. 8 2. Controllo e registrazione nel libretto per le licenze di caccia

[1] Le armi destinate alla caccia devono funzionare in modo ineccepibile e deve essere possibile mettere rispettivamente togliere la sicura. Prima di essere utilizzate devono essere controllate e registrate nel libretto per le licenze di caccia del cacciatore.

[2] ... *

Art. 9 Custodia di armi da caccia

[1] Il cacciatore deve portare con sé la propria arma da caccia quando lascia la zona di caccia.

[2] Fuori del periodo di caccia le armi da caccia e le trappole non possono essere custodite nella zona di caccia.

3. Veicoli a motore e mezzi di trasporto pubblico

Art. 10 * ...

Art. 11 * ...

Art. 12 * ...

Art. 12a * ...

Art. 13 * ...

Art. 14 * ...

4. Mezzi ausiliari

Art. 15 * ...

Art. 16 * ...

Art. 17 * ...

Art. 18 * ...

Art. 19 Autorizzazioni eccezionali

[1] L'Ufficio per la caccia e la pesca rilascia le autorizzazioni eccezionali conformemente all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza federale sulla caccia[4)]. Esso allestisce anche l'elenco delle persone autorizzate.

5. Esercizio della caccia

Art. 20 * ...

Art. 20a * ...

Art. 21 Comportamento dopo il tiro

[1] Dopo il tiro devono essere osservati attentamente il comportamento e la direzione di fuga dell'animale. Se la selvaggina non muore subito, si devono contrassegnare la propria ubicazione e il punto nel quale la selvaggina è stata colpita. In questo punto devono essere cercati con la dovuta accortezza segni lasciati dall'animale colpito. Se tali segni non sono sufficienti per ritrovare l'animale, deve essere utilizzato un cane da traccia. *

4) RS 922.01

Art. 22 Assegnazione della preda

[1] Se un animale viene colpito da più persone, esso spetta al cacciatore che gli ha inferto il primo colpo mortale.

[2] Se durante la caccia con cani la selvaggina viene abbattuta da cacciatori non partecipanti a questa caccia, essa spetta al conduttore del cane. Il cacciatore che ha abbattuto la selvaggina deve provvedere alla registrazione nell'elenco degli abbattimenti.

[3] In caso di ricerca il diritto alla preda viene meno soltanto quando la ricerca è interrotta.

Art. 23 Ricerca
1. Zone di protezione della selvaggina

[1] Se l'animale colpito si rifugia in una zona di protezione della selvaggina, il cacciatore che lo vede morire può entrare nella zona per sventrare e trattare l'animale sul posto. Prima di portare via la preda devono essere informati gli organi di vigilanza sulla caccia.

[2] Se il cacciatore perde di vista la selvaggina prima che muoia, oltre alla propria ubicazione e al punto nel quale la selvaggina è stata colpita il tiratore deve contrassegnare anche il punto nel quale la stessa è entrata nella zona di protezione. La ricerca può essere iniziata soltanto una volta ottenuto il consenso degli organi di vigilanza sulla caccia.

Art. 24 2. Parco nazionale svizzero

[1] Se la selvaggina colpita si rifugia nel Parco nazionale svizzero, deve esserne informata la direzione. È possibile entrare nel parco o iniziare la ricerca soltanto una volta ottenuto il consenso della direzione.

6. Protezione della selvaggina, misure di autodifesa, premi di abbattimento e di cattura

Art. 25 Protezione della selvaggina da disturbi

[1] L'utilizzo di luci orientabili, lampade alogene, riflettori e fonti luminose analoghe per localizzare e osservare la selvaggina nonché per cercare corna deposte è vietato tutto l'anno. *****

Art. 26 Selvaggina malata, ferita o perita

[1] La selvaggina malata, ferita o perita deve essere notificata immediatamente agli organi di vigilanza sulla caccia.

Art. 27 Imbalsamatura di animali protetti

[1] Chi intende imbalsamare animali di specie protette, deve farsi registrare presso l'Ufficio per la caccia e la pesca.

[2] Anche le dichiarazioni per l'imbalsamatura di specie protette elencate nell'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza federale sulla caccia[5)] devono essere presentate all'Ufficio.

Art. 28 Marcatura di mammiferi e uccelli selvatici

[1] L'Ufficio per la caccia e la pesca rilascia l'autorizzazione per la marcatura di mammiferi e uccelli cacciabili.

[2] L'Ufficio si esprime nei confronti delle autorità federali competenti anche in merito alla marcatura di mammiferi e uccelli protetti.

Art. 29 Misure di autodifesa

[1] Previa informazione degli organi di vigilanza sulla caccia, i proprietari di fondi e gli affittuari possono catturare o abbattere volpi, tassi e martore se questi si spingono fino agli edifici abitativi o rurali oppure vi penetrano. *****

[2] Colombacci, tortore dal collare orientale, merli, ghiandaie, gazze, cornacchie nere e grigie, corvi imperiali nonché storni possono essere catturati o abbattuti soltanto se ciò si rivela necessario per proteggere orti o colture agricole. *****

[3] Animali catturati o abbattuti devono essere notificati immediatamente al guardiano della selvaggina competente. *****

Art. 30 Premi di abbattimento e di cattura

[1] I comuni possono versare premi per l'abbattimento di tassi, volpi, nonché di martore e faine. *****

[2] Essi disciplinano i presupposti per la concessione di premi di abbattimento e di cattura ed eseguono il necessario controllo sugli abbattimenti e sulle catture effettuate.

5) RS 926.01

7. Polizia della caccia

Art. 31 Funzione degli organi ufficiali di vigilanza sulla caccia

[1] I compiti e le competenze degli organi di vigilanza sulla caccia ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia [6)] si conformano al Codice di procedura penale [7)] e alla legge d'applicazione cantonale [8)]. *****

[2] Gli organi di vigilanza sulla caccia devono denunciare in particolare tutte le contravvenzioni alla legislazione sulla caccia di cui vengono a conoscenza, procedere ai primi accertamenti in caso di sospetto di un'azione punibile, rilevare e assicurare le prove del reato, nonché adottare tutte le misure urgenti per scoprire l'autore del reato.

[3] Essi sono autorizzati in particolare a farsi mostrare i documenti sulla caccia, controllare i veicoli, esaminare il contenuto di zaini, carnieri e mezzi di trasporto, nonché a sequestrare la selvaggina abbattuta illegalmente e le armi, gli attrezzi da caccia e i mezzi ausiliari utilizzati illegalmente.

Art. 32 Cani randagi

[1] I cani che si aggirano senza sorveglianza nelle zone di passaggio della selvaggina seguendone le tracce, dandole la caccia o sbranandola sono considerati cani randagi.

[2] I cani possono essere abbattuti soltanto da guardiani della selvaggina se hanno sbranato o attaccato ripetutamente selvaggina. *****

Art. 32a * Corna deposte e trofei di selvaggina perita rinvenuta

[1] Le corna deposte o i trofei di selvaggina perita rinvenuta di cui ci si è appropriati illecitamente vengono confiscati dagli organi di vigilanza sulla caccia e diventano proprietà del Cantone.

6) CSC 740.000
7) RS 312.0
8) CSC 350.100

Art. 33 Autodenuncia

[1] Un'autodenuncia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 3 della legge cantonale sulla caccia[9)] sussiste se il cacciatore esterna il proprio proposito con il suo comportamento. L'abbattimento deve subito essere registrato nell'apposito elenco con l'annotazione "autodenuncia", la selvaggina deve essere sventrata a regola d'arte e la denuncia deve essere sporta immediatamente agli organi di vigilanza sulla caccia.

[2] Se sussistono dubbi sulla cacciabilità dell'animale abbattuto, l'abbattimento deve essere registrato nell'apposito elenco con l'annotazione "controllo". Per il resto fa stato il capoverso 1 della presente disposizione.

Art. 34 Valutazione della cacciabilità
1. Perizia

[1] Se gli organi di vigilanza sulla caccia giudicano la selvaggina abbattuta non cacciabile e questa decisione non viene accettata, l'Ufficio per la caccia e la pesca richiede una perizia su domanda scritta del cacciatore.

Art. 35 2. Spese

[1] Se la selvaggina viene giudicata cacciabile, il Cantone si assume le spese per l'allestimento della perizia.

[2] Se in base alla perizia la selvaggina è stata abbattuta illegalmente e questo risultato viene accettato, il cacciatore deve assumersi le spese.

[3] Se la valutazione della cacciabilità viene eseguita da un'autorità giudiziaria, essa decide sull'assunzione delle spese.

Art. 36 Rimborso del valore

[1] Il rimborso del valore in caso di delitti conformemente all'articolo 52 della legge cantonale sulla caccia[10)] viene stabilito dall'autorità penale. *****

[2] Se della selvaggina abbattuta illegalmente è già stata utilizzata in seguito ad un'azione punibile oppure se questa non può essere presentata per altri motivi, deve essere rimborsato il valore di un animale vivo equivalente.

9) CSC 740.000
10) CSC 740.000

8. Disposizioni finali

Art. 37 Abrogazione del diritto previgente

[1] Sono abrogate le disposizioni di attuazione della legge cantonale sulla caccia del 19 marzo 1990[11)].

Art. 38 Entrata in vigore

[1] La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2007.

[11)] AGS 1990, 2274 e modifiche giusta AGS 1994, 3057; AGS 1995, 3270; AGS 1996, 3775; AGS 1998, 4143; AGS 1998, 4284 e AGS FUC 2004, 2780

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
27.03.2007	01.06.2007	atto normativo	prima versione	-
17.11.2009	01.01.2010	Art. 3 cpv. 1	modifica	-
17.11.2009	01.01.2010	Art. 3 cpv. 2	modifica	-
17.11.2009	01.01.2010	Art. 13 cpv. 1	modifica	-
09.11.2010	01.01.2011	Art. 3 cpv. 3	abrogazione	-
21.12.2010	01.01.2011	Art. 31 cpv. 1	modifica	2010, 4816
05.07.2011	01.08.2011	Art. 12 cpv. 1	modifica	-
01.04.2014	01.06.2014	Art. 20a	introduzione	-
20.01.2015	01.03.2015	Art. 4 cpv. 1	modifica	2015-010
20.01.2015	01.03.2015	Art. 4 cpv. 1, a)	abrogazione	2015-010
20.01.2015	01.03.2015	Art. 4 cpv. 1, b)	abrogazione	2015-010
20.01.2015	01.03.2015	Art. 4 cpv. 3	introduzione	2015-010
25.04.2017	15.06.2017	Art. 3a	introduzione	2017-015
25.04.2017	15.06.2017	Art. 4 cpv. 1bis	introduzione	2017-015
25.04.2017	15.06.2017	Art. 5 cpv. 1	modifica	2017-015
25.04.2017	15.06.2017	Art. 6 cpv. 2	introduzione	2017-015
25.04.2017	15.06.2017	Art. 12 cpv. 1	modifica	2017-015
25.04.2017	15.06.2017	Art. 12a	introduzione	2017-015
25.04.2017	15.06.2017	Art. 15 cpv. 1	modifica	2017-015
25.04.2017	15.06.2017	Art. 29 cpv. 3	modifica	2017-015
25.04.2017	15.06.2017	Art. 30 cpv. 1	modifica	2017-015
25.04.2017	15.06.2017	Art. 32 cpv. 2	modifica	2017-015
25.04.2017	15.06.2017	Art. 36 cpv. 1	modifica	2017-015
15.08.2017	01.09.2017	Art. 3a	abrogazione	2017-031
15.08.2017	01.09.2017	Art. 4 cpv. 1bis	abrogazione	2017-031
15.08.2017	01.09.2017	Art. 5 cpv. 1	modifica	2017-031
15.08.2017	01.09.2017	Art. 6 cpv. 2	abrogazione	2017-031
15.08.2017	01.09.2017	Art. 6a	introduzione	2017-031
15.08.2017	01.09.2017	Art. 12 cpv. 1	modifica	2017-031
15.08.2017	01.09.2017	Art. 12a	abrogazione	2017-031
08.04.2025	01.05.2025	Art. 8 cpv. 2	abrogazione	2025-029
08.04.2025	01.05.2025	Art. 21 cpv. 1	modifica	2025-029
30.06.2026	01.07.2026	Art. 2 cpv. 2	modifica	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 4 cpv. 1	modifica	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 4 cpv. 1, c)	introduzione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 4 cpv. 1, d)	introduzione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 4 cpv. 1, e)	introduzione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 4 cpv. 1ter	introduzione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 4 cpv. 2	modifica	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 4 cpv. 3	modifica	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 6	abrogazione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 10	abrogazione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 11	abrogazione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 12	abrogazione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 13	abrogazione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 14	abrogazione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 15	abrogazione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 16	abrogazione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 17	abrogazione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 18	abrogazione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 20	abrogazione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 20a	abrogazione	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 25 cpv. 1	modifica	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 29 cpv. 1	modifica	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 29 cpv. 2	modifica	2026-019
30.06.2026	01.07.2026	Art. 32a	introduzione	2026-019

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	27.03.2007	01.06.2007	prima versione	-
Art. 2 cpv. 2	30.06.2026	01.07.2026	modifica	2026-019
Art. 3 cpv. 1	17.11.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 3 cpv. 2	17.11.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 3 cpv. 3	09.11.2010	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 3a	25.04.2017	15.06.2017	introduzione	2017-015
Art. 3a	15.08.2017	01.09.2017	abrogazione	2017-031
Art. 4 cpv. 1	20.01.2015	01.03.2015	modifica	2015-010
Art. 4 cpv. 1	30.06.2026	01.07.2026	modifica	2026-019
Art. 4 cpv. 1, a)	20.01.2015	01.03.2015	abrogazione	2015-010
Art. 4 cpv. 1, b)	20.01.2015	01.03.2015	abrogazione	2015-010
Art. 4 cpv. 1, c)	30.06.2026	01.07.2026	introduzione	2026-019
Art. 4 cpv. 1, d)	30.06.2026	01.07.2026	introduzione	2026-019
Art. 4 cpv. 1, e)	30.06.2026	01.07.2026	introduzione	2026-019
Art. 4 cpv. 1bis	25.04.2017	15.06.2017	introduzione	2017-015
Art. 4 cpv. 1bis	15.08.2017	01.09.2017	abrogazione	2017-031
Art. 4 cpv. 1ter	30.06.2026	01.07.2026	introduzione	2026-019
Art. 4 cpv. 2	30.06.2026	01.07.2026	modifica	2026-019
Art. 4 cpv. 3	20.01.2015	01.03.2015	introduzione	2015-010
Art. 4 cpv. 3	30.06.2026	01.07.2026	modifica	2026-019
Art. 5 cpv. 1	25.04.2017	15.06.2017	modifica	2017-015
Art. 5 cpv. 1	15.08.2017	01.09.2017	modifica	2017-031
Art. 6	30.06.2026	01.07.2026	abrogazione	2026-019
Art. 6 cpv. 2	25.04.2017	15.06.2017	introduzione	2017-015
Art. 6 cpv. 2	15.08.2017	01.09.2017	abrogazione	2017-031
Art. 6a	15.08.2017	01.09.2017	introduzione	2017-031
Art. 8 cpv. 2	08.04.2025	01.05.2025	abrogazione	2025-029
Art. 10	30.06.2026	01.07.2026	abrogazione	2026-019
Art. 11	30.06.2026	01.07.2026	abrogazione	2026-019
Art. 12	30.06.2026	01.07.2026	abrogazione	2026-019
Art. 12 cpv. 1	05.07.2011	01.08.2011	modifica	-
Art. 12 cpv. 1	25.04.2017	15.06.2017	modifica	2017-015
Art. 12 cpv. 1	15.08.2017	01.09.2017	modifica	2017-031
Art. 12a	25.04.2017	15.06.2017	introduzione	2017-015
Art. 12a	15.08.2017	01.09.2017	abrogazione	2017-031
Art. 13	30.06.2026	01.07.2026	abrogazione	2026-019
Art. 13 cpv. 1	17.11.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 14	30.06.2026	01.07.2026	abrogazione	2026-019
Art. 15	30.06.2026	01.07.2026	abrogazione	2026-019
Art. 15 cpv. 1	25.04.2017	15.06.2017	modifica	2017-015
Art. 16	30.06.2026	01.07.2026	abrogazione	2026-019
Art. 17	30.06.2026	01.07.2026	abrogazione	2026-019
Art. 18	30.06.2026	01.07.2026	abrogazione	2026-019
Art. 20	30.06.2026	01.07.2026	abrogazione	2026-019
Art. 20a	01.04.2014	01.06.2014	introduzione	-
Art. 20a	30.06.2026	01.07.2026	abrogazione	2026-019
Art. 21 cpv. 1	08.04.2025	01.05.2025	modifica	2025-029
Art. 25 cpv. 1	30.06.2026	01.07.2026	modifica	2026-019
Art. 29 cpv. 1	30.06.2026	01.07.2026	modifica	2026-019
Art. 29 cpv. 2	30.06.2026	01.07.2026	modifica	2026-019
Art. 29 cpv. 3	25.04.2017	15.06.2017	modifica	2017-015
Art. 30 cpv. 1	25.04.2017	15.06.2017	modifica	2017-015
Art. 31 cpv. 1	21.12.2010	01.01.2011	modifica	2010, 4816
Art. 32 cpv. 2	25.04.2017	15.06.2017	modifica	2017-015
Art. 32a	30.06.2026	01.07.2026	introduzione	2026-019
Art. 36 cpv. 1	25.04.2017	15.06.2017	modifica	2017-015